

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5014 R	12 ottobre 2000	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione speciale bonifiche fondiarie sul messaggio 21 giugno 2000 concernente la modifica della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo)

INTRODUZIONE

Il 1° marzo 1999 è entrata in vigore la nuova Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, approvata dal nostro Parlamento nel corso dell'autunno del 1998.

Le disposizioni cantonali d'applicazione relative agli articoli della legge federale 16 cpv. 1 (utilizzazioni nocive), 17 cpv. 2 (distanza dalla foresta) e 20 cpv. 2 (gestione della foresta) sono soggette all'approvazione da parte della Confederazione.

Dopo aver sottoposto il testo degli articoli interessati della nuova Legge alla Confederazione, il 23 marzo 1999 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha comunicato di approvare quanto di sua competenza eccezion fatta per l'articolo 6 cpv. 3 della Legge cantonale riguardante la distanza del bosco.

L'approvazione dei cpv. 1 e 2 dell'art. 6 risultava per contro già data dalla risposta provvisoria del 4 agosto 1998 dell'UFAFP.

I CONTENUTI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE FORESTALE CANTONALE

L'articolo 6 della nuova Legge forestale cantonale, riguardante la distanza dal bosco, recita:

1. Il piano regolatore fissa la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco.
2. Edifici ed impianti devono rispettare una distanza di almeno 10 m dal bosco.
3. Con il consenso dell'autorità cantonale il municipio può concedere deroghe sino a 6 m per costruzioni principali e sino al limite del bosco per manufatti alti al massimo m 1.50.

Le obiezioni sollevate dal DATEC non riguardano dunque i capoversi 1 e 2, ed in particolare la distanza di 10 m dal bosco che costituisce un concetto consolidato a tal punto che questo limite era già recepito nei PR di molti Comuni ticinesi ancora prima dell'approvazione della nuova Legge forestale cantonale.

La vertenza riguarda invece i contenuti del capoverso 3, che di fatto permette la concessione di deroghe a questa distanza senza prevederne l'eccezionalità.

A tal proposito vale la pena di rivedere quanto discusso ed in seguito riportato nel rapporto commissionale relativo all'approvazione della nuova Legge forestale cantonale.

LA DISCUSSIONE COMMISSIONALE AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DELLA NUOVA LEGGE FORESTALE CANTONALE

Il dubbio sulla legittimità di questo capoverso 3 dell'art. 6 era infatti già sorto al momento dei lavori commissionali, a tal punto che nel rapporto stesso si leggeva:

*“In particolare per quanto attiene ai contenuti del capoverso 3, allo scopo di chiarire il possibile contrasto tra la formulazione del Consiglio di Stato e quanto affermato nel relativo Messaggio, nel Regolamento andrà precisato che le **deroghe** potranno essere accordate **solo in casi eccezionali**.*

In particolare andranno definite con precisione le motivazioni che stanno alla base di un'eccezione. A parere della Commissione si tratta delle condizioni seguenti:

- *la deroga a 6 m potrà essere concessa in particolare per costruzioni sotterranee, costruzioni accessorie e qualora la distanza stessa impedisse totalmente l'edificazione del fondo secondo i parametri e gli indici di zona;*
- *le deroghe sino a ridosso del limite del bosco potranno essere concesse in via eccezionale unicamente per manufatti minori quali parcheggi, muretti di sostegno, cinte, strade private, passaggi pedonali, a condizione che essi non ostacolino o pregiudichino la cura e la gestione del bosco interessato (impossibilità d'accesso, difficoltà di intervento, ecc.).*

A mente della Commissione solo con queste precisazioni che andranno inserite nel Regolamento l'articolo potrà trovare il consenso dell'Autorità federale, che in questo campo ha la competenza di approvare o meno i dispositivi di legge cantonali.”

LA PRESA DI POSIZIONE DEL DATEC

I dubbi sollevati nel corso dei lavori commissionali sono stati puntualmente confermati dalla decisione del DATEC, le cui considerazioni essenziali sono riportate nel messaggio governativo.

In particolare viene richiesto di confermare che la concessione di deroghe può avvenire solo in casi eccezionali, come pure che le deroghe possono essere concesse solo fino a 6 m di distanza dal bosco. In merito alla distanza zero dal bosco, in pratica il DATEC boccia questa proposta in quanto la stessa non può essere considerata una distanza, in particolare per quanto riguarda le strade d'accesso e gli impianti sotterranei soggetti all'obbligo di un permesso di costruzione.

CONCLUSIONI

Preso atto di quanto sopra esposto, la Commissione speciale delle bonifiche fondiari propone al Gran Consiglio di approvare il messaggio governativo no. 5014 concernente la modifica della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, come segue:

Art. 6 - Distanza dal bosco

Cpv. 1 invariato

Cpv. 2 Invariato

Cpv. 3 Si specificherà che eventuali deroghe fino a 6 m possono essere concesse dal Municipio solo in casi eccezionali. Nel Regolamento di applicazione si specificherà che

le deroghe fino a 6 m potranno essere concesse segnatamente per costruzioni sotterranee, accessorie e principali qualora le caratteristiche del fondo ne impedissero l'utilizzazione razionale secondi i parametri edificatori della zona. La concessione di deroghe non dovrà pregiudicare la gestione del bosco e il suo valore ecologico.

La concessione di eventuali deroghe sino al limite del bosco per piccole costruzioni è per contro stralciata dal cpv. 3.

In considerazione di queste modifiche, si invitano i responsabili a tener conto di queste nuove condizioni quadro al momento dell'accertamento del limite del bosco a ridosso delle zone edificabili.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiariae:

Roland David, relatore

Allidi-Cavalleri - Arn - Calastri - Canonica G. -

Celio - Colombo - Ferrari C. - Fiori - Guidicelli -

Lepori - Maspoli M. - Pelossi - Regazzi - Truaisch